



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

**NOTA INTERATTIVA N. 1 - 7.1.2026**

---

[WWW.UECOOP.ORG](http://WWW.UECOOP.ORG)



(in **rosso** gli elementi di integrazione rispetto all'ultimo monitoraggio effettuato)

## Livello Nazionale

### LEGGI, DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

#### ***D.L. 200/2025***

***31 dicembre 2025, n. 200 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi".***

Tra le principali novità si segnalano:

- l'ART. 15 che, al comma 2, modifica l'art. 19, comma 1-quater, del [D.L. 202/2024](#), disponendo la proroga - fino al 31 marzo 2026 - del termine (ex art. 1, comma 101, della [Legge 213/2023](#)) per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo per i rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.
- l'ART. 16 che:
  - al comma 1, dispone la proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione - previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) - di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza non superiore a 1.000 chilowatt picco (kWp) ubicati in aree "nella disponibilità di strutture turistiche o termali" (art 6, comma 2-septies, [D.L. 50/2022](#));
  - al comma 2, proroga al 31 marzo 2026 il termine di cui all'articolo precedente assegnato alle piccole e microimprese, con riferimento però a quelle del settore turistico ricettivo e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per la stipula delle polizze a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali;
  - al comma 3 - con riferimento alle disposizioni recate dai commi 3 e 6 dell'art. 7-quinquies (Irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto) del [D.L. 113/2024](#) - proroga dal 15 dicembre 2025 al 15 dicembre 2026 il termine entro cui gli intestatari catastali devono presentare gli atti di aggiornamento catastali e le relative sanzioni in caso di omissione in coerenza con le disposizioni in esame.

Il D.L. 200/2025 è in fase di assegnazione alla Camera ([C. 2753](#)).

#### ***D.lgs. 207/2025***

***30 dicembre 2025, n. 207 "Attuazione della Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, che modifica la Direttiva 2001/110/CE concernente il miele, la Direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la Direttiva 2001/113/CE relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la Direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana".***

L'ART. 1 reca modifiche al [D.lgs. 179/2004](#) (Disposizioni in materia di produzione e commercializzazione del miele).

L'ART. 2 reca modifiche al [D.lgs. 151/2004](#) (Disposizioni in materia di succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana).

L'ART. 3 reca modifiche al [D.lgs. 50/2004](#) (Disposizioni in materia di confetture, gelatine e marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana).

L'ART. 4 reca modifiche al [D.lgs. 175/2011](#) (Disposizioni in materia di taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana).

Ai sensi dell'ART. 5, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 14 giugno 2026 [i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, in conformità alle disposizioni vigenti prima del 5 gennaio 2026, potranno essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte].

### **Legge 190/2025**

**18 dicembre 2025, n. 190** *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”.*

Si segnala, in particolare, il comma 24 dell'ART. 1 che, in relazione alle società tra professionisti, novella il secondo periodo della lettera b) del comma 4 dell'art. 10 della [Legge 183/2011](#) per garantire la prevalenza della componente professionale nella gestione societaria. Viene stabilito che il numero dei soci professionisti o, in alternativa, la loro partecipazione al capitale sociale, debba essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. Tale requisito di maggioranza viene considerato inderogabile, rendendo privi di rilievo eventuali patti sociali o parasociali volti a derogarvi.

Il mancato rispetto di questa condizione costituisce causa di scioglimento della società e comporta la cancellazione dall'albo professionale da parte del consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza, ove la società non provveda a ripristinare la prevalenza dei soci professionisti entro il termine perentorio di 6 mesi, fatte comunque salve le disposizioni speciali previste negli ordinamenti di singole professioni.

### **D.lgs. 186/2025**

**4 dicembre 2025, n. 186** *“Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.*

Si segnala, in particolare:

- l'ART. 7 che modifica l'[art. 1 della Legge 398/1991](#), adeguando l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfetario applicabile - ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva - agli enti sportivi dilettantistici. Nello specifico, tale regime è applicabile alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche *“diverse dagli enti del Terzo settore”*, purché abbiano conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali non superiori alla soglia di 400mila euro (in caso di superamento del limite di 400mila euro, si decade dal regime con effetto a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è superato);

- l'ART. 8 che contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 88, comma 4-ter, del TUIR in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi. In tal senso, l'esclusione dalla tassazione viene estesa anche ai nuovi strumenti con finalità liquidatoria, come il concordato minore e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Inoltre, la disposizione chiarisce che non costituiscono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del Dlgs n. 14/2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, non procedendosi al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate sulla base di interpretazioni difformi della norma.

### **D.lgs. 185/2025**

**27 novembre 2025, n. 184** *“Codice degli incentivi”.*

Il provvedimento, entrato in vigore il 1° gennaio 2026, definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese.

Si segnala, in particolare, l'ART. 8 rubricato *“Elementi premianti e riserve specifiche”* che considera elementi premianti, nell'ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, ove non incompatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo e del settore del mercato di riferimento:

- a) l'avvenuta attribuzione al proponente del *“rating di legalità”* (art. 5-ter, [D.L. 1/2012](#));
- b) il possesso della *“certificazione della parità di genere”* (art. 46-bis, [D.lgs. 198/2006](#) e art. 5, comma 3, [Legge 162/2021](#));
- c) l'avvenuta assunzione, nei termini stabiliti dal bando, di persone con disabilità, aggiuntive rispetto agli obblighi assunzionali di cui alla [Legge 68/1999](#);
- d) la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando [misure di welfare aziendali e azioni adottate dal proponente per ridurre i divari rispetto a opportunità di crescita e per la parità salariale; impiego di giovani e donne rispetto alla complessiva pianta organica e la situazione delle assunzioni dei predetti soggetti in un arco temporale predefinito al di sopra della soglia minima prevista da specifiche disposizioni di legge o del bando, come requisito di partecipazione; possesso di idonee certificazioni utili alla dimostrazione della valorizzazione del lavoro dei giovani ovvero il possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b) atte a dimostrare la valorizzazione del lavoro femminile];

e) la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, tenendo conto, nell'ambito delle valutazioni istruttorie, di specifici elementi predefiniti dal bando [misure di welfare aziendale e azioni adottate dal proponente a favore della genitorialità; possesso di idonee certificazioni, aggiuntive rispetto a quella di cui alla lettera b), utili alla dimostrazione di tali misure].

Rispetto a tali elementi, ove applicabili, i bandi prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità:

- 1) attribuzione di punteggio aggiuntivo;
- 2) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate;
- 3) incremento dell'ammontare delle agevolazioni, nei limiti delle intensità o dei massimali di aiuto eventualmente applicabili e delle risorse disponibili.

Il sistema o i sistemi di premialità sono, in ogni caso, prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità dell'incentivo, nonché dei destinatari e delle procedure previste dal bando e possono essere graduati in ragione di parametri predefiniti ovvero, nel caso del rating di legalità, del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating stesso.

### **Legge 182/2025**

**2 dicembre 2025, n. 182** *"Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".*

Tra le principali novità si segnalano:

- l'ART. 4 che reca alcune novelle al testo unico dell'immigrazione di cui al [D.lgs. 286/1998](#), nell'ambito delle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (permessi relativi a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) - Si Vedano le [informazioni](#) prefettizie rese in proposito;

- l'ART. 8 che, sostituendo la lettera l) del comma 833 dell'art. 1 della [Legge 160/2019](#), amplia una delle categorie esenti dal pagamento del canone unico per l'occupazione di aree pubbliche, inserendovi anche le targhe (oltre alle insegne) che contraddistinguono anche i cantieri (oltre alle sedi) in cui si svolge l'attività a cui dette targhe si riferiscono;

- l'ART. 9 che, attraverso una novella all'art. 60, comma 7-bis, del [D.L. 104/2020](#), estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 la facoltà di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (la quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno);

- l'ART. 11 che introduce il comma 1-bis all'art. 20 del Codice della Strada ([D.lgs. 285/1992](#)), al fine di permettere alle strutture alberghiere di ottenere in concessione - in via temporanea - porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, ferme restando le limitazioni di cui al comma 1 dell'art. 20 del citato Codice;

- l'ART. 12 che reca disposizioni integrative - dal punto di vista urbanistico-edilizio - della disciplina (recata dai commi 1-4 dell'art. 14 del [D.L. 95/2025](#)) finalizzata a incentivare la creazione o la riqualificazione e l'ammmodernamento degli alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cui si applica la disciplina semplificata prevista dall'art. 10, comma 7-ter, del [D.L. 76/2020](#), per la realizzazione o riqualificazione di infrastrutture sociali [per tali finalità, è comunque previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso];

- l'ART. 13 che, con il comma 1, assoggetta al regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato *"i servizi di trasporto pubblico di linea, da svolgersi in ambito regionale o locale, non disciplinati dal D.lgs. n. 285 del 2005, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1370/2007"* [ossia il servizio che non sia né trasporto pubblico locale in senso proprio né trasporto pubblico su gomma programmato che effettua percorsi stradali di almeno 250 km e collega almeno due regioni] e, con il comma 2, subordina l'esercizio di tali servizi al rilascio di un titolo abilitativo che non determina diritti di esclusiva [ai fini del rilascio del citato titolo abilitativo, la novella prevede che l'ente competente verifichi: l'iscrizione delle imprese richiedenti al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada; la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 del [D.P.R. 753/1980](#), in materia di sicurezza delle fermate e del percorso];

- l'ART. 21 che, intervenendo sul comma 6 dell'art. 27-quater del [D.lgs. 286/1998](#), riduce i termini, da 90 a 30 giorni, entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta, o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri *"altamente qualificati"*;

- l'ART. 23 che ha prorogato, per il 2025, la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura inizialmente prevista per il biennio 2023-2024 (art. 1, comma 343, [Legge 197/2022](#));

- l'ART. 26 che, intervenendo sull'art. 56 del [D.lgs. 285/1992](#) (Codice della Strada) concernente la disciplina dei rimorchi, introduce il comma 4-bis a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente, *"anche per il trasporto di animali vivi"*;

- l'ART. 29 che, modificando l'art. 21, comma 2, del [D.lgs. 231/2007](#), estende alle P.P.AA. l'accesso alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, nell'ambito dei procedimenti:

- finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici;
- di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere;

- l'ART. 30 che, nel modificare l'art. 1, comma 80, della [Legge 124/2017](#) [concernente l'istituzione di un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali], esclude dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione le Cooperative elettriche iscritte nel Registro delle cooperative storiche dotate di rete propria di cui all'allegato A della delibera [ARERA 116/2022/R/EEL](#) e successive modificazioni in relazione alla vendita di energia ai propri soci;

- l'ART. 31 che, intervenendo sull'art. 1 della [Legge 145/2018](#), reca modifiche normative volte a precisare - con riferimento alle aree prealpine di collina, pedemontane e di pianura non irrigua - i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale;

- l'ART. 33 che, novellando l'art. 3 del [D.L. 63/2024](#), aggiunge il comma 7-bis al fine di prevedere che - fino al 31 dicembre 2026 - le fatture elettroniche concernenti prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) riportino un codice identificativo che sarà poi inviato alla segreteria unica della corrispondente Commissione, la quale preparerà dei rapporti informativi (Le modalità di attuazione dell'articolo in esame sono demandate dall'articolo stesso ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate);

- l'ART. 34 che, inserendo i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'art. 7 del [D.L. 201/2024](#), stabilisce - per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche - che la SCIA dovrà indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e dovrà essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa, e da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri attestante la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni [l'attività oggetto della SCIA potrà essere iniziata dalla data della presentazione all'amministrazione competente la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa; in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione - ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico in materia di documentazione amministrativa - potrà adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni];

- l'ART. 50, comma 1, che introduce misure relative ai c.d. "dehors", innovando la disciplina e modificandone alcuni termini (art. 26, [Legge 193/2024](#)) e, in particolare, prorogando il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi ai sensi della normativa emergenziale (ex art. 9-ter del [D.L. 137/2020](#)), fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della normativa e, comunque, non oltre il 30 giugno 2027;

- l'ART. 72, comma 1, lettera b) che - abrogando l'art. 2, comma 5-bis, del [D.lgs. 127/2015](#) - reca una norma di semplificazione della disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso.

#### **D.L. 175/2025**

**21 novembre 2025, n. 175** *“Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”.*

Si segnala, in particolare, l'ART. 2 che interviene sulla disciplina delle *“aree idonee”* a ospitare impianti da fonti rinnovabili, modificando il [D.lgs. 190/2024](#), eliminando alcuni riferimenti al [D.lgs. 199/2021](#) (c.d. *“decreto rinnovabili”*) per sostituirli con nuovi articoli. In particolare:

- all'art. 4 del D.lgs. 190/2024, n. 190 viene introdotta una nuova definizione di *“impianto agrovoltaiico”* [impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione che, al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione] la quale risulta generica e, comunque, non coerente con la definizione recata dalle *“Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici”*, predisposte dal MASE, in collaborazione con CREA, GSE, ENEA e RSE nel 2022, alle quali si è fatto, finora, riferimento per la costruzione di impianti incentivati dal D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023 (bando Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR) che prevedono un'altezza minima dei pannelli da terra di 1,3 metri nel caso di attività zootecnica e 2,1 metri nel caso di attività colturale;

- il nuovo art. 11-bis definisce le *“Aree idonee su terraferma”* che potranno essere considerate dalle Regioni automaticamente idonee agli impianti [con specifiche riguardanti: gli impianti fotovoltaici; gli impianti di produzione di biometano; gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, sempre consentiti nel caso di progetti finalizzati alla costituzione di una *“comunità energetica rinnovabile”* (art. 31, D.lgs. 199/2021), nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR];

- il nuovo art. 11-ter individua, invece, le *“Aree idonee a mare”* per la realizzazione di progetti off-shore [le piattaforme petrolifere in disuso, le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, le aree individuate dai piani di gestione dello spazio marittimo, così come le Piattaforme petrolifere in disuso e le aree distanti 2 miglia nautiche da ciascuna di esse e i porti ma, in questo caso solo per gli impianti eolici con potenza fino a 100 MW, previa eventuale variante del piano regolatore portuale];

- il nuovo art. 11-quater reca la disciplina dei *“regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee”*, prevedendo che la realizzazione degli interventi in attività libera e procedura abilitativa semplificata (PAS) che insistano in aree idonee non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, *“che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante”* [per i procedimenti soggetti ad autorizzazione unica (AU) in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprimerà, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, ma sempre *“con parere obbligatorio e non vincolante”*];

- il nuovo art. 11-quinquies prevede, nelle zone di protezione dei siti Unesco, la realizzazione di interventi unicamente in attività libera di cui all'Allegato A.;

Viene infine introdotto l'Allegato C che riporta la suddivisione regionale di potenza minima per anno espressa in MW, in forma identica alla precedente prevista dal DM *“Aree idonee”*.

Altri aspetti del decreto riguardano, infine, le competenze regionali sulle aree idonee alle FER [entro 120 giorni dal 22.11.2025, le Regioni e Province autonome devono individuare, con propria legge, ulteriori aree idonee ai fini del raggiungimento al 2030 delle quote loro assegnate di potenza installata di fonti rinnovabili, previste dalla Tabella 1 dell'allegato C-bis ma, comunque, nel rispetto dei principi e dei criteri indicati nel comma 4 dell'art. 11-bis].

Il D.L. 175/2025 è in corso di esame presso l'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ([S.1718](#)).

#### **D.L. 159/2025**

**31 ottobre 2025, n. 159** *“Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.*

Il D.L. 159/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 29 dicembre 2025, n. 198](#).

Tra le principali novità, **anche all'esito della conversione**, si segnalano:

- l'ART 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, autorizza l'INAIL alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico [intendendosi per tali le riduzioni del tasso di premio che l'Istituto riconosce alle aziende che hanno un basso indice infortunistico calcolato sulla base del rapporto tra il numero



di infortuni e malattie professionali rispetto al numero di lavoratori – anno, con esclusione dal beneficio delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro] e a effettuare la revisione dei contributi INAIL in agricoltura;

- l'ART. 1-bis che, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive, pone un termine di 30 giorni per l'erogazione ai lavoratori della *“formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell'eventuale addestramento specifico”* [il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione nell'ambito dell'istituto della somministrazione di lavoro];

- l'ART. 2 che modifica la disciplina sui requisiti per l'accesso alla Rete di lavoro agricolo di qualità di cui al all'art. 6 del [D.L. 91/2014](#), aggiungendo - come ulteriore condizione - l'assenza di condanne penali e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, riservando alle imprese agricole iscritte alla Rete, una parte delle risorse dell'INAIL destinate al finanziamento di progetti di investimento e formazione riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e di progetti volti a sperimentare soluzioni innovative basate sui principi della responsabilità sociale d'impresa [si tratta dei progetti previsti dall'art. 11, comma 5, [D.lgs. n. 81/2008](#)] le cui modalità di attuazione sono demandate ad un Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro 60 giorni dal 31 ottobre 2025;

- l'ART. 3 che, al comma 1, pone un criterio generale per la programmazione degli accertamenti ispettivi dell'INL, prevedendo una priorità per lo svolgimento dei controlli nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato e che, ai commi 2 e 3, demanda a due Decreti ministeriali la definizione di modifiche e integrazioni alla disciplina sull'obbligo di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento [i decreti ministeriali individueranno ulteriori ambiti di attività, a rischio più elevato, per i quali troverà applicazione l'obbligo in esame e definiranno, per la tessera di riconoscimento, un codice univoco anticounterfeiting; si prevede altresì che la tessera sia utilizzata come badge]; la norma in esame, ai commi da 4 a 6, modifica infine la disciplina sulla patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili con estensione ad altri ambiti di attività a rischio più elevato [con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto];

- l'ART. 5 che reca un complesso di novelle – con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione – alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 81/2008, con particolare riferimento:

- a) alle attività dell'INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) alla promozione, da parte dell'INAIL, di interventi di sostegno per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti;
- c) alla *programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell'ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro*;
- d) alla disciplina, per il tramite della contrattazione collettiva nazionale, dell'obbligo di aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori;
- e) alle procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcolodipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria;
- f) all'estensione dell'obbligo - a carico del datore di lavoro - di mantenere in efficienza i DPI e di assicurarne le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante anche agli specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi;
- g) alla modifica delle norme sulle scale verticali permanenti fissate ad un supporto, nell'ambito della disciplina sulla sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni e nei lavori in quota;
- h) alla modifica della disciplina sui sistemi di protezione contro le cadute dall'alto nei lavori in quota;

- l'ART. 6 che demanda ad un apposito Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro 90 giorni dal 31 ottobre 2025, l'individuazione dei criteri e dei requisiti per l'accreditamento dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

- l'ART. 7 che reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa all'art. 18 del [D.L. 48/2023](#) che ha esteso ai settori dell'istruzione e della formazione [ivi comprese la formazione superiore, anche universitaria, e la formazione aziendale] l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggi ritenuta applicabile anche a infortuni occorsi nel tragitto dall'abitazione - o da altro domicilio dove si trovi lo studente - al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso e che, al contempo, introduce il nuovo

comma 784-novies all'art. 1 della [Legge 145/2018](#), al fine di escludere che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante;

- l'ART. 10 che reca due novelle all'art. 30 del D.lgs. 81/2008, recante disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, provvedendo ad aggiornare il riferimento a specifico standard tecnico - cui si conformano i modelli di organizzazione e gestione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro - sostituendo, in particolare, quello non più vigente ("British Standard OHSAS 18001:2007") con quello attualmente vigente, ossia la "norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024" e prevedendo altresì che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali promuova la stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'UNI, per la consultazione gratuita delle norme tecniche e delle altre norme di peculiare valenza in merito ai temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché l'elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate;

- l'ART. 13, comma 3, che - attraverso modifiche all'art. 5, co. 1, del [D.L. 179/2012](#) - dispone che l'obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell'impresa costituita in forma societaria, come previsto finora, ma sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione e che, pertanto, per le imprese già iscritte nel Registro delle imprese prevede che esse comunichino il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico con la specifica che il domicilio digitale dei suddetti amministratori non può coincidere con quello dell'impresa [in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale si dispone che l'Ufficio del Registro delle Imprese sospenda la domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il predetto domicilio digitale];

- l'ART. 14 che, a decorrere dal 1° aprile 2026, stabilisce l'obbligo per i datori di lavoro - per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze - di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, con la possibilità - per i datori di lavoro e per i soggetti abilitati e autorizzati - di utilizzare il SIISL per le comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro previste dalla normativa vigente, rinviando l'individuazione delle modalità attuative ad un Decreto ministeriale da adottarsi entro 60 giorni dal 31 ottobre 2025;

- l'ART- 14-BIS, che interviene sulla disciplina relativa sia alle convenzioni quadro stipulate su base territoriale per l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o con disabilità (art. 14 del [D.lgs. 276/2003](#)) sia alle convenzioni per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario (art. 12-bis della [Legge 68/1999](#)), ampliando la tipologia dei soggetti presso i quali, sulla base di apposite convenzioni aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro, può avvenire l'inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori [società benefit ed Enti del Terzo settore non commerciali], nonché - per le convenzioni ex art. 12-bis della Legge 68/1999 - elevando dal 10% al 60% il limite percentuale entro cui i datori di lavoro possono coprire parte dei propri obblighi di legge per l'inserimento di lavoratori con disabilità e consentendo, infine, il distacco dei lavoratori così assunti presso altro soggetto al fine di realizzare la commessa di lavoro;

- l'ART. 17 che novella gli artt. 20, 25, 39, 41 e 51 del D.lgs. 81/2008 al fine di:

- 1) specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell'orario di lavoro (lett. a);
- 2) aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b);
- 3) rimettere ad un Decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l'imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c);
- 4) includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d, n. 1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d, n. 2);
- 5) prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e).



#### **D.L. 146/2025**

3 ottobre 2025, n. 146 *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”* che apporta diverse modifiche al T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.lgs. 286/1998.

**Il D.L. 146/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2025, n. 179.**

Tra le principali novità si segnalano:

- la messa a regime di alcune misure sperimentate con il decreto flussi 2005 [precompilazione delle domande di nulla osta, che consente di effettuare controlli prima del click day, e il limite di 3 domande per i datori che le presentano come utenti privati, senza affidarsi agli intermediari autorizzati];
- l'esplicita previsione che rende possibile impiegare regolarmente il cittadino straniero anche nelle more della conversione del permesso di soggiorno, oltre che mentre attende il primo rilascio o il rinnovo del documento;
- il prolungamento a un anno e l'armonizzazione della durata dei permessi di soggiorno rilasciati a tutte le vittime di sfruttamento lavorativo, che potranno accedere all'Assegno di Inclusione, oltre che alle vittime di tratta e di violenza domestica;
- la proroga per il triennio 2026-2028 della sperimentazione sugli ingressi al di fuori delle quote del decreto flussi [comunque nel limite di 10 mila annui] di lavoratori stranieri da impiegare nell'assistenza di persone ultraottantenni o disabili;
- la definizione di un contingente triennale di ingressi per stranieri ammessi a partecipare a programmi di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell'Interno e degli Affari Esteri;
- il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare entro 150 giorni dalla richiesta (anziché 90 giorni come previsto precedentemente);
- la ridefinizione dei soggetti che possono accedere al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera istituito dalla Legge di Bilancio 2025.

#### **Legge 144/2025**

26 settembre 2025, n. 144 *“Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”*.

Con l'ART. 1 si delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (c.d. «dumping contrattuale»).

Con l'ART. 2, invece, si delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

#### **Legge 131/2025**

12 settembre 2025, n. 131 *“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”*.

Il provvedimento si compone di 35 articoli, suddivisi in sei Capi:

- Capo I (artt. 1 e 2) recante le norme generali;
- Capo II (artt. 3-5) recante le disposizioni riferite alla programmazione strategica, alle risorse e al monitoraggio;
- Capo III (artt. 6-11) recante le disposizioni dedicate ai servizi pubblici;
- Capo IV (artt. 12-22) recante le norme sulla tutela del territorio;
- Capo V (artt. 23-30) recante le disposizioni in materia di sviluppo economico;
- Capo VI (artt. 31-35) recante le disposizioni finali.

#### **D.lgs. 123/2025**

**1° agosto 2025, n. 123** *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti”.*

Il nuovo Testo Unico si compone di 205 articoli, suddivisi in sei parti:

Parte I (artt. 1-70) che disciplina l'imposta di registro;  
Parte II (artt. 71-86) che disciplina le imposte ipotecaria e catastale;  
Parte III (artt. 87-138) che disciplina l'imposta di successione e donazione;  
Parte IV (artt. 139-168) che disciplina l'imposta di bollo e l'imposta di bollo su valori scudati (art. 19, DL 201/2011) oltre a l'imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere;  
Parte V (artt. 169-202) che contiene le norme che dispongono agevolazioni o regimi sostitutivi;  
Parte VI (artt. 203-205) che contiene l'elenco delle norme abrogate e la norma che indica la data di entrata in vigore.

Il testo unico consta di quattro Allegati:

Allegato 1 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti non soggetti a obbligo di registrazione;  
Allegato 2 che contiene la tariffa delle imposte ipotecaria e catastale e la tabella delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali;  
Allegato 3 che contiene la tariffa parte prima, la tariffa parte seconda e la tabella degli atti esenti da bollo;  
Allegato 4 che reca il prospetto dei coefficienti per il calcolo del valore del diritto di usufrutto ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di successione e donazione.

Il provvedimento raccoglie in modo organico le norme vigenti e prevede l'abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

#### **D.L. 95/2025**

**30 giugno 2025, n. 95** *“Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali”.*

Il D.L. 95/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla **Legge 8 agosto 2025, n. 118**.

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 14, commi da 1 a 4, che autorizzano la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione dei medesimi alloggi (comma 1).

Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (comma 2) - **Si veda, in proposito, il DM 18 settembre 2025 - in GU n. 231 del 04.10.2025**.

L'ART. 15, comma 3-ter, che modifica l'art. 1, comma 555, della **Legge 207/2024** in materia di contrasto alla diffusione della febbre catarrale degli ovini, specificando che il contributo a fondo perduto ivi previsto è destinato alle sole imprese zootecniche riconosciute come focolaio dell'infezione e che abbiano subito danni in conseguenza della morte e dell'impossibilità di utilizzo produttivo di capi infetti.

L'ART 19-BIS che modifica l'art. 1, comma 817, della **Legge 160/2019**, prevedendo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane, possano rivalutare il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**TESTO COORDINATO**

[17 giugno 2025, n. 84](#) *“Disposizioni urgenti in materia fiscale”*.

Il D.L. 84/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 30 luglio 2025, n. 108](#).

Si segnalano le seguenti previsioni.

L'ART. 6-BIS, che interviene in materia di esenzione dall'IMU per le strutture destinate allo svolgimento di attività sportive, precisando modalità e condizioni per l'applicazione del beneficio fiscale, prevedendo la determinazione annuale - ad opera dei Comuni - dei *“corrispettivi medi”* delle attività sportive svolte nel proprio territorio, con modalità concorrenziali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste per l'esenzione, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del [Regolamento MEF n. 200/2012](#). In attesa dell'attuazione operativa delle nuove disposizioni, viene prevista una misura transitoria: le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono beneficiare dell'esenzione IMU a condizione che siano iscritte al Registro nazionale delle attività sportive diventato operativo il 31 agosto 2022, a partire dall'anno di iscrizione. Non è previsto alcun rimborso per le somme eventualmente già versate negli anni precedenti dagli enti sportivi ai Comuni.

L'ART. 8 che reca modifiche alla disciplina sulla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore, a seguito della *“Comfort Letter”* della Commissione europea del 7 marzo 2025. Nello specifico, le disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli ETS entrano in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

In particolare, si fa riferimento:

- alla disciplina dei titoli di solidarietà (articolo 77);
- alla disposizione che qualifica *“non commerciali”*, ai fini delle imposte sui redditi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi (articolo 79, comma 2-bis);
- al regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (articolo 80);
- al regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato (articolo 86).

Diversamente, l'efficacia delle disposizioni che disciplinano i titoli di solidarietà è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

**NB:** la *“Comfort Letter”* della Commissione europea, tuttavia, non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto le conclusioni ivi riportate costituiscono solo una preliminare valutazione effettuata dai Servizi della Direzione Generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle Autorità italiane e, pertanto, non realizza la condizione prevista dal citato articolo 101, comma 10 [autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea], ai fini dell'efficacia delle disposizioni ivi richiamate.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio 2026, la [bozza di Circolare relativa alla disciplina fiscale degli ETS iscritti nel RUNTS](#).

Si precisa, in proposito:

- che il *“Regime fiscale degli enti del terzo settore”* di cui al Titolo X del Codice del Terzo Settore ([D.lgs. 117/2017](#)) trova applicazione per gli Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali le quali mantengono - dal punto di vista fiscale - natura commerciale e sono dunque riconducibili nell'ambito dell'art. 73, comma 1, lettere a) [che ricomprendete le società cooperative] e b) del [TUIR](#), fatte salve specifiche eccezioni espressamente stabilite dalle disposizioni contenute nei singoli articoli;

- le misure fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali sono previste nell'art. 18 del [D.lgs. 112/2017](#) e (fatte salve le specificità della forma cooperativa) potranno essere applicate dalle imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a partire dal 1° gennaio 2026, salvo quelle contenute ai commi 3, 4 e 5 che restano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea [**VED. SUCCESSIVO ART. 14**].

L'ART. 9 che, attraverso una modificazione dell'art. 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del [D.P.R. 633/1972](#), al fine di estendere l'applicazione dell'inversione contabile agli appalti per il trasporto merci, elimina i vincoli applicativi dell'inversione contabile medesima legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente.

L'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di un'autorizzazione speciale [fino alla piena operatività della norma, prestatore e committente possono



accordarsi affinché l'IVA venga versata direttamente dal committente in nome e per conto del prestatore; questo accordo, valido per 3 anni, deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate tramite un modello apposito che sarà reso disponibile sul sito ufficiale (in caso di scelta di questa opzione, il prestatore e il committente sono solidalmente responsabili per il versamento dell'imposta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori].

L'ART. 14 che interviene sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per le imprese sociali contenuta nell'art. 18 del D.lgs. 112/2017, precisando che le previsioni contenute nei commi 1 e 2 non sono più soggette alla procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione ma si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda infine le detrazioni e le deduzioni per gli investitori nelle imprese sociali, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 18, commi 3, 4 e 5, resta in vigore la clausola sospensiva legata all'autorizzazione della Commissione europea, in quanto sono tuttora in corso discussioni tra lo Stato italiano e le istituzioni europee a proposito di tali misure.

[TESTO COORDINATO](#)

#### **D.lgs. 77/2025**

[21 maggio 2025, n. 77](#) *“Disposizioni correttive al [D.lgs. 27/2023](#), recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012”.*

Il testo sostituisce l'Allegato III del [D.lgs. 144/2008](#) con riferimento ai gruppi di infrazioni al sui tempi di guida e di riposo e ai gruppi di infrazioni sul tachigrafo.

#### **Legge 76/2025**

[15 maggio 2025, n. 76](#) *“Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese”.*

L'ART 14 dispone in ordine all'applicabilità alle società cooperative delle disposizioni recate dalla legge *“in quanto compatibili”*.

#### **D.L. 48/2025**

[11 aprile 2025, n. 48](#) *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario”.*

Il DL 48/2025 è stato convertito dalla [Legge 9 giugno 2025, n. 80](#).

**VED. NUMERI PRECEDENTI.**

#### **D.L. 39/2025**

[31 marzo 2025, n. 39](#) *“Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.*

LA [NOTA ESPLICATIVA](#) UE.COOP

Il DL 39/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 maggio 2025, n. 78](#).

All'esito della conversione si segnalano le seguenti previsioni.

ART. 1

Il comma 3-bis, intervenendo sull'art 1, comma 101, della [Legge 213/2023](#), stabilisce il parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, si specifica che tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni.

Il comma 3-ter introduce una deroga per le limitazioni all'oggetto del contratto di assicurazione previste all'art. 1, comma 104, della Legge 213/2023. Tale disposizione stabilisce che il contratto di assicurazione preveda

un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e, altresì, che si applichino premi in misura proporzionale al rischio. Con la novella in oggetto, il legislatore esclude l'applicabilità di tali limiti alle grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio. Inoltre, le società controllate e collegate devono aver stipulato un contratto di assicurazione globale relativo all'intero gruppo aziendale.

Il comma 3-quater, inserisce un ulteriore periodo al comma 105-bis dell'art. 1 della Legge 213/2023, prevedendo che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, collaborando con IVASS, monitori i contratti assicurativi offerti dalle compagnie, al fine di evitare e ridurre fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese obbligate alla stipula dei contratti in oggetto.

Il comma 3-quinquies, novella l'art. 1, comma 106, secondo periodo, della Legge 213/2023, prevedendo che l'assicuratore sia tenuto ad assicurare esclusivamente gli immobili:

- costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio;
- oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili, la spettanza di indennizzi, contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, ivi incluse quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Il comma 3-sexies aggiunge un nuovo periodo all'art. 1-bis, comma 2, del [D.L. 155/2024](#), stabilendo che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofico di cui all'art. 1, comma 101, primo periodo, della Legge 213/2023 sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore - in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma - assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipulazione della polizza.

A tale proposito, si ricorda che il richiamato articolo 1-bis, al comma 2, prevede che la copertura assicurativa di cui al già menzionato articolo 1, comma 101, abbia ad oggetto i beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, *“a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa”*, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

La norma, peraltro, prevede che l'indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Qualora tale vincolo non sia rispettato, l'imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell'attività di impresa a causa dell'evento catastrofico nel limite del 40% dell'indennizzo percepito dal proprietario.

Infine, viene riconosciuto all'imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione in luogo del proprietario, il privilegio di cui all'art. 1891, comma 4, c.c., relativamente al rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, nonché alle somme predette.

#### [TESTO COORDINATO](#)

#### **Legge 35/2025**

**[14 marzo 2025, n. 35](#)** *“Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”.*

Di seguito si riporta il nuovo testo dell'art. 2407 c.c.

*«I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.*

*Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.*

*All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.*

*L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno».*





#### D.lgs. 33/2025

[24 marzo 2025, n. 33](#) "Testo unico in materia di versamenti e di riscossione".

#### D.L. 19/2025

[28 febbraio 2025, n. 19](#) "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza".

Il DL 19/2025 è stato convertito, con modificazioni, dalla [Legge 24 aprile 2025, n. 60](#).

**VED. NUMERI PRECEDENTI.**

#### Legge 193/2024

[16 dicembre 2024, n. 193](#) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023".

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni.

L'ART. 22 (Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali) che aggiunge il seguente comma 105-bis all'art. 1 della [Legge 213/2023](#): «105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma».

L'ART. 23 che, mediante l'aggiunta dell'art. 15-bis al [D.lgs. 206/2005](#) (Codice del consumo), dispone - a decorrere dal 1° aprile 2025 - che i produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione [per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato] - nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva - della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".

**NB:** Con il comma 1-quinquies dell'art. 13 del D.L. 202/2024, il suddetto termine di decorrenza del 1° aprile 2025 è stato prorogato al 1° ottobre 2025 e, successivamente, con il comma 3 dell'art. 50 della [Legge 182/2025, al 1° luglio 2026](#).

#### D.lgs. 125/2024

[6 settembre 2024, n. 125](#) "Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità".

Si segnalano, in particolare, le seguenti previsioni.

L'ART. 2, che definisce l'ambito di applicazione del Decreto, indicando la forma giuridica dei soggetti sottoposti agli obblighi in tema di rendicontazione di sostenibilità [SPA, SRL, SNC ed SAS qualora aventi, quali soci, le società costituite nelle forme indicate dall'Allegato I della Direttiva 2013/34/UE, ossia: SPA, SAS ed SRL] nonché le eccezioni e le limitazioni previste (ART. 7).

**NB:** La relazione illustrativa precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili costituite in forma di SPA o SRL in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 2519 e 2615-ter c.c.. Sono invece escluse le "micro-imprese" [Società che, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due





*esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10], anche qualora queste abbiano valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.*

Per "ricavi netti delle vendite e delle prestazioni" si intendono gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

L'ART. 3, il quale stabilisce:

- che le imprese rientranti nel perimetro di applicazione del Decreto **che siano classificabili come imprese di "grandi dimensioni"** [Società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250] **o come "piccole e medie imprese quotate"** [Società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000; 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000; 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250] debbano riportare annualmente nella relazione di gestione, in un'apposita sezione, la rendicontazione degli impatti delle attività dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, a seconda dei casi: **su base individuale** (ART. 3) o **consolidata** (ART. 4);

**NB:** Le imprese di "grandi dimensioni", a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025; le "piccole e medie imprese quotate", a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026.

- che la rendicontazione di sostenibilità è resa nel rispetto degli standard definiti dalla Commissione, attualmente con atto delegato n. 2772/2023 (ferma restando l'emanazione graduale da parte della Commissione degli standard settoriali specifici);

- che, nella rendicontazione di sostenibilità, sia previsto il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, che devono essere informati e partecipare alla definizione delle procedure per ottenere e verificare le informazioni sulla sostenibilità;

- che le "piccole e medie imprese quotate e gli enti piccoli e non complessi" (...) possono avvalersi della facoltà di adottare un modello di rendicontazione di sostenibilità "meno ampio e circoscritto a specifici ambiti, nel rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione" adeguatamente proporzionati (comma 7 e comma 8) e che, le medesime imprese, giustificando brevemente tale scelta nella relazione sulla gestione, possono omettere la rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio prima del 1° gennaio 2028 (comma 9);

L'ART. 6, che tratta il regime di pubblicità della rendicontazione di sostenibilità stabilendo che la rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità inclusa nella relazione sulla gestione ai sensi del presente decreto nonché la relazione di della conformità relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, debbano essere pubblicate secondo quanto stabilito dagli artt. 2429 e 2435 c.c. e, "qualora disponibile", sul sito internet della società (nel caso la Società non disponga di un sito internet, dovrà mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta una copia cartacea della suindicata documentazione). In caso di mancato rispetto degli obblighi di deposito di cui all'art. 2630 c.c., si applicano le sanzioni ivi previste.

L'ART. 8, a mente del quale la relazione attestante la conformità della rendicontazione di sostenibilità è prodotta da un "revisore abilitato ai sensi del [D.lgs. 39/2010](#)".

L'ART. 10, che - al comma 1 - individua negli Amministratori delle società obbligate i soggetti su cui grava la responsabilità di garantire che la rendicontazione di sostenibilità sia fornita in conformità a quanto previsto dal Decreto e demanda, altresì, all'Organo di controllo - nell'ambito dello svolgimento delle funzioni a esso attribuite dall'ordinamento - il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel Decreto, nonché di riferirne nella relazione annuale all'Assemblea e che - al comma 2 - disciplina il regime sanzionatorio per le violazioni derivanti dall'omessa inclusione della rendicontazione di sostenibilità nella relazione finanziaria annuale, con la previsione di limiti alle sanzioni amministrative pecuniarie per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'ART. 15, che pone a carico delle "imprese di grandi dimensioni, nonché delle piccole e medie imprese quotate, con esclusione delle micro imprese", l'obbligo di inserire le informazioni sulle "risorse immateriali essenziali" (risorse prive di consistenza fisica da cui dipende fondamentalmente il modello aziendale



dell'impresa e che costituiscono per la stessa una fonte di creazione del valore) nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c., evidenziando come le stesse incidano in maniera rilevante sull'attività dell'impresa.

L'ART. 16, che apporta al Codice Civile le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2435-bis, comma 1, le parole: «4.400.000» sono sostituite dalle seguenti: «5.500.000» e le parole «8.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «11.000.000»;

b) all'art. 2435-ter, comma 1, le parole: «175.000» sono sostituite dalle seguenti: «220.000» e le parole: «350.000» sono sostituite dalle seguenti: «440.000».

Quanto sopra comporta che, con riferimento al bilancio in chiusura al 31.12.2024 e successivi:

a) le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

b) ai fini dello specifico regime semplificato per la redazione del bilancio, le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma micro quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

**NB:** Per queste ultime, ove costituite nella forma della società cooperativa, la verifica della mutualità in capo alle società cooperative comporta agevolazioni di carattere tributario, finanziario e giuslavoristico, la cui giustificazione deve sempre emergere in modo trasparente e nei modi di legge di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545 sexies c.c., anche qualora lo stesso ente rientri nella categoria dimensionale delle microimprese.

**Di conseguenza** - al di là del rispetto della classificazione del bilancio - **gli obblighi di informazione di cui sopra dovranno comunque essere assolti, attraverso l'inserimento in calce ai prospetti di bilancio delle notizie relative.** Ci si riferisce, nello specifico:

- *alla documentazione della condizione di prevalenza mediante evidenziazione contabile dei parametri di cui all'art.2513 c.c.;*
- *alla illustrazione delle ragioni alla base delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci (e, preferibilmente, con riguardo anche agli eventuali recessi ed esclusioni);*
- *alla indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico;*
- *alla separata indicazione dei dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.*

### **Legge 55/2024**

15 aprile 2024, n. 55 *“Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali”.*

Nell'occasione si rappresenta:

- che coloro che sono già in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di *“educatore dei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al D.lgs. 65/2017 possono iscriversi al costituendo Albo degli educatori professionali socio-pedagogici;
- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 55/2024, per esercitare la professione di *“educatore nei servizi educativi per l'infanzia”* di cui al D.lgs. 65/2017 è necessaria - tra l'altro - l'iscrizione nel nuovo Albo degli educatori

professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche istituito ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della Legge 55/2024;

- che, l'art. 8-bis (Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia) del [D.L. 71/2024](#) - convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2024, n. 106 - ha da ultimo sostituito il secondo periodo dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 65/2017 che oggi risulta così riformulato:

*3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione e della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno accademico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019.*

**NB:** Il [D.L. 202/2024](#) (Milleproroghe) con i commi 8-quinquies e 8-sexies dell'art. 10 ha rispettivamente stabilito e previsto:

- che il Commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio **e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025** (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024, ossia entro il 6 agosto 2024), indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

- che, fino all'adozione del Decreto del Ministro della giustizia - previsto dall'art. 6, co. 2, della [Legge 55/2024](#) (chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative) i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima Legge 55/2024.

Con il comma 9 dell'art. 6 del [D.L. 117/2025](#) è stato disposto il **differimento dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026 il termine per la presentazione delle domande di iscrizione**, in fase transitoria, agli Albi professionali dei Pedagogisti e degli Educatori Professionali Socio-Pedagogici (istituiti dalla Legge 55/2024).

## DECRETI E ALTRI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

### **Presidenza della Repubblica**

- [Decreto 19 aprile 2024, n. 93 - in GU n. 156 del 05.07.2024](#) (Modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). Le modifiche riguardano la disciplina del "servizio di ormeggio" e delle "società cooperative" tra ormeggiatori di cui all'art. 14, comma 1-quinquies, della Legge 84/1994.

### **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

- [Decreto 2 dicembre 2024 - in GU n. 52 del 04.03.2025](#) (Reddito di libertà per le donne vittime di violenza);

- [Decreto 29 gennaio 2025 - in GU n.49 del 28.02.2025](#) (Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 - MUD);

- [Decreto 4 marzo 2024, n. 40 - in GU n. 77 del 02.04.2024](#) (Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate - ZLS);

### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

[Pagina dedicata](#) alle Agevolazioni al sistema editoriale.

[Pagina dedicata](#) alle Altre misure di sostegno all'editoria.



- Dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma "PIACE" per la presentazione delle [domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025](#) in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine [scade il 31 gennaio 2026](#);

- [Provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 16 ottobre 2025](#) (che definisce i requisiti e le modalità per la fruizione del contributo a favore imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'art. 4 del [DPCM 17 aprile 2025](#), recante l'individuazione degli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2025 e la ripartizione delle risorse, a seguito della decisione favorevole della Commissione europea, che ha riconosciuto la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno);

#### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport**

[Pagina dedicata](#) ai provvedimenti di interesse per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il [Registro Nazionale](#) delle Attività sportive. Ved. anche Il [nuovo Regolamento](#) sulla tenuta, conservazione e gestione del "Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

[Piattaforma](#) Avvisi e Bandi.

IN EVIDENZA:

- Contributi a fondo perduto per gestori di impianti natatori 2025: [pubblicato l'elenco aggiornato al 30.12.2025](#) dei soggetti beneficiari;

- Bando "[RiGenerazioni](#)", rivolto alle Associazioni e le Fondazioni iscritte al RUNTS o all'anagrafe delle Onlus, in qualità di capofila [con almeno altri due soggetti ETS iscritti al RUNTS](#), Enti Pubblici e [ASD o SSD iscritte al RASD](#) (Scadenza: ore 16.00 del 9 gennaio 2026);

#### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia**

[Pagina](#) dedicata ai Finanziamenti, avvisi e bandi.

Piano nazionale per la famiglia [2025-2027](#).

6° Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva [2025-2027](#).

#### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità**

[Bandi](#) e Avvisi

Online il [Libro bianco per la formazione sulla violenza contro le donne](#)

[PIATTAFORMA](#) informativa sulla Parità di Genere

[Codice per le imprese](#) in favore della maternità - È online l'[elenco delle imprese](#) che hanno volontariamente aderito all'iniziativa.

[Requisiti minimi](#) dei "Centri antiviolenza e delle Case rifugio";

[Requisiti minimi](#) dei "Centri per uomini autori di violenza domestica e di genere";

[Indagine ISTAT](#) su Case rifugio e presidi socio-assistenziali che ospitano donne vittime di violenza.

#### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga**

[AVVISI](#)

#### **Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministro per le Disabilità**

[Fondi](#) e incentivi

[Avvisi e Bandi](#)

#### **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud**

[Finanziamenti](#), [avvisi](#) e [bandi](#).

Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne 2021-2027 (PSNAI) - [aggiornato luglio 2025](#)



**Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile**

- [Decreto 18 luglio 2025](#) - in G.U. n. 267 del 17.11.2025 (Ripartizione delle risorse relative al Fondo per l'economia del mare);

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

INCENTIVI E STRUMENTI DI SOSTEGNO - [Pagina informativa](#)

[PORTALE INCENTIVI](#) - Agevolazioni [PNRR](#)

PIANO [Transizione 5.0](#) - [Decreto 24 luglio 2024](#) (Attuazione dell'art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.) - [Decreto Direttoriale 6 agosto 2024](#) (Termini e modalità presentazione domande) - [Circolare operativa 16 agosto 2014, n. 25877](#). Le comunicazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "[Transizione 5.0](#)" del sito internet del GSE.  
Le [FAQ](#) del MiMIT in costante aggiornamento.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 3 ottobre 2025](#) - in GU n. 298 del 24.12.2025 (Adozione delle linee guida per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, in applicazione dell'art. 16 della [Legge 206/2023](#));

- [Decreto 4 settembre 2025](#) (Istituzione di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle PMI); Con successivo provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento;

- [Decreto interministeriale 8 agosto 2025](#) - [Comunicato in GU n. n. 221 del 23.09.2025](#) (Misure per la crescita dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei confidi. Modifica della disciplina) e [Circolare 24 novembre 2025](#) (Chiarimenti operativi in materia di operazioni di fusione tra Confidi assegnatari del contributo ai sensi del [Decreto 3 gennaio 2017](#));

- [Decreto interministeriale 8 agosto 2025](#) (Disciplina dei salumi);

- [Decreto 18 giugno 2025](#) - [comunicato in GU n. 181 del 06.08.2025](#) (Adeguamento della disciplina degli incentivi di competenza della DGIAI all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici);

- [Decreto 12 febbraio 2025](#) - in GU n. 124 del 30.05.2025 (Determinazione dei contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso);

- [Decreto 16 maggio 2025](#) (Scioglimento di n. 7.975 società cooperative senza nomina del commissario liquidatore);

- [Decreto 5 marzo 2025](#) (Revisione enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica), utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale come da Nota prot. n. 923939 del 14.05.2025;

- [Decreto 5 marzo 2025](#) (Ispezione straordinaria enti cooperativi. Nuova modalità di svolgimento e approvazione nuova modulistica), utilizzabili a seguito della conclusione del processo di reingegnerizzazione della Direzione generale come da Nota prot. n. 923939 del 14.05.2025;

- [Decreto 20 dicembre 2024](#) - in GU n. 17 del 22.01.2025 (Requisiti di incubatori e acceleratori di start-up innovative, anche in forma di società cooperative);

- [Decreto 8 agosto 2024](#) - in GU n.245 del 18.10.2024 (Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile);

- [Decreto 8 marzo 2024](#) - in GU n. 72 del 26.03.2024 (Scioglimento, senza nomina del Commissario liquidatore, di 23.411 Società cooperative - [Elenco corretto](#) il 29.03.2024) - [Decreto 18 settembre 2024](#) (Annullamento parziale del DM 8 marzo 2024);



### Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Autoimpiego, aperta la [piattaforma](#) per richiedere gli incentivi (ai sensi del D.L. 60/2024 e del Decreto attuativo 11 luglio 2025).

[Programma nazionale Giovani, donne e lavoro](#) 2021-2027

IN EVIDENZA:

- [Decreto Interministeriale 31 dicembre 2025](#) (Individuazione, per il 2026, dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'art. 4, comma 11, della [Legge 92/2012](#));

- [Decreto 17 dicembre 2025, n. 180](#) (Linee guida per l'implementazione dell'IA nel mondo del lavoro);

- [Decreto 24 ottobre 2025](#) (Dilazione del pagamento dei debiti contributivi);

- [Decreto interministeriale 19 settembre 2025](#) (Linee Guida per la definizione degli standard formativi degli assistenti familiari);

- [Decreto 31 luglio 2025 - in GU n. 248 del 24.10.2025](#) (Definizione dei criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato);

- [Decreto 2 aprile 2025 - in GU n. 120 del 26.05.2025](#) (Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026);

- [Decreto 21 febbraio 2025 - in GU n. 93 del 22.04.2025](#) (Istituzione di una prestazione universale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti). L'importo mensile erogabile è composto da una "quota fissa" monetaria (corrispondente all'indennità di accompagnamento) e da una "quota integrativa" (definita "assegno di assistenza") di importo fino a euro 850 mensili, finalizzata anche all'acquisto dei servizi (indicati nell'elenco di cui all'Allegato al Decreto), destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non residenziale;

- [Decreto 18 settembre 2024, n. 132](#) (Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili). I soggetti tenuti al possesso della "patente" sono tutte le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri.

**NB:** La richiesta della patente va effettuata attraverso il [Portale INL](#) - [FAQ](#) aggiornate al 25 luglio 2025. Ved. [manuale operativo](#) per la gestione della piattaforma.

- [Decreto Interministeriale 3 giugno 2024](#) (Definizione delle modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti);

### Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Piano Strutturale di bilancio di medio termine [2025-2029](#)

La [RIFORMA](#) FISCALE

[Rassegna sentenze tributarie](#).

"Italia Domani" [pagina informativa](#) sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

IN EVIDENZA:

- [Decreto 29 dicembre 2025](#) (Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino);

### Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste

- [Decreto n. 691662 del 22 dicembre 2025](#) (Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2026);

- [Decreto 22 dicembre 2025, prot. 690628](#) (Modifica del Decreto ministeriale 23 dicembre 2022 per quanto concerne la definizione di giovane agricoltore);





- [Decreto Ministeriale n° 686834 del 19 dicembre 2025](#) (Aggiornamento delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale);
- [Decreto n. 643872 del 28 novembre 2025](#) (Settore vitivinicolo - Proroga dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola al 12 gennaio 2026- Campagna 2025/2026);
- [Decreto 28 novembre 2025, n. 0643818](#) (Settore Avicolo e Uova - Disposizioni sulla stampigliatura delle uova a partire dal 1° dicembre 2025);
- [Decreto 15 ottobre 2025](#) (Adozione delle linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione del registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agricolo e forestale nazionale - Sezione forestale);
- [Decreto 14 ottobre 2025, n. 548277](#) (Approvazione del piano di regolazione dell'offerta del formaggio Parmigiano Reggiano DOP - periodo 2026-2028);
- [Decreto 8 ottobre 2025, n. 532363](#) (Modifica del DM 27 settembre 2023, prot. n. 525633, recante Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC);
- [Decreto 12 agosto 2025, n. 375161](#) (Integrazione dell'Allegato 1 al DM 26 giugno 2025, n. 290599 recante approvazione di un ultimo elenco di Valori indice per la determinazione delle perdite economiche e delle compensazioni erogabili dal Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole per l'anno 2025);
- [Decreto 6 agosto 2025, n. 368322](#) (Modifiche al decreto relativo a disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola);
- [Decreto 14 luglio 2025 - in GU n. 194 del 22.08.2025](#) (Proroga, dal 31 marzo 2025 al 31 marzo 2026, del termine per l'adeguamento degli statuti sociali, da parte delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni già riconosciute alle normative unionali e nazionali);
- [Decreto 21 luglio 2025](#) (Modifica degli Allegati 1, 3, 4, 5, 6 e 7 del DM 23 ottobre 2024, recante modifica degli Allegati 1 e 2 del DM 2 agosto 2022 e approvazione dei requisiti di certificazione (disciplinari) relativi alla specie bovina e alla specie suina da ingrasso allevata all'aperto, nell'ambito del «Sistema di qualità nazionale per il benessere animale»);
- [Decreto 17 giugno 2025](#) (Modifica del disciplinare di produzione «SQNZ carne sostenibile applicabile all'allevamento per la produzione di carne bovina»);
- [Decreto 30 gennaio 2025 - in GU n. 133 del 11.06.2025](#) (Modifica del [Decreto 1° ottobre 2024 - in GU n. 261 del 07.11.2024](#) recante «Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale») - **A partire dal 31 luglio 2025 è possibile accedere al [SIAN](#) e attivare il registro telematico dei cereali (Ved. [Manuale](#)). Le prime registrazioni dovevano essere eseguite entro il 20 ottobre u.s. con riferimento al trimestre luglio-settembre 2025 - Le [FAQ](#)**
- [Decreto 9 novembre 2024, n. 622857](#) (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agricoltore allevatore custode dell'agrobiodiversità"). Il Marchio sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2026;

#### Ministero della Cultura

##### [BANDI e CONCORSI](#)

Direzione Generale "[Creatività contemporanea](#)"

Piano Nazionale Cultura – Cultura Cresce ([Avviso pubblico](#) per la selezione di progetti imprenditoriali in grado di contribuire al rafforzamento del sistema delle imprese culturali e creative nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le domande di agevolazione devono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2025, esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione da [Invitalia](#));

Direzione Generale "[Spettacolo](#)";

- dal 15 novembre 2025 è disponibile, sulla piattaforma telematica [FUSonline](#), la modulistica per la presentazione delle domande di finanziamento per l'annualità 2026 relative ai "Progetti Speciali" (art. 48, commi 2 e seguenti, [D.M. 23 dicembre 2024, n. 463](#));



- [Relazioni annuali](#) sull'utilizzo del FONDO NAZIONALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO e sull'andamento complessivo dello Spettacolo;

Direzione Generale "[Cinema e audiovisivo](#)";

- [Decreti del 23 dicembre 2025](#) di riconoscimento crediti d'imposta (Tax credit) ed eleggibilità culturale;

[EROGAZIONI LIBERALI](#) Arte e Cultura e [ART-Bonus](#)

IN EVIDENZA:

- [Decreto 20 marzo 2025, n. 72](#) (Istituzione del [Fondo Imprese Culturali e Creative 2021-2027](#)). Si tratta di un nuovo strumento finanziario destinato a sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale culturale e creativo nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

#### **Ministero del Turismo**

[Strumenti di sostegno](#) alle imprese turistiche.

[BANCA DATI](#) STRUTTURE RICETTIVE (D.L. 145/2023) - Le [FAQ](#)

#### **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

[BANDI e AVVISI](#)

Al via lo [sportello PNRI](#) per gli investimenti delle imprese nel fotovoltaico.

[Pubblicato](#) il nuovo Stato di attuazione e aggiornamento del cronoprogramma della [Strategia Nazionale per l'Economia Circolare](#), collegata alla Riforma M2C1-1.1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

[CER](#) - Comunità Energetiche Rinnovabili - [Aggiornata la dotazione finanziaria PNRR](#) mediante riduzione da 2,2 miliardi di euro a 795,5 milioni di euro.

#### **Ministero dell'Interno**

[Portale FAMI 2021-2027](#).

#### **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

I [RAPPORTI](#) ministeriali su INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA'

BONUS PATENTE 2025: Fino al 31 dicembre 2026 o fino ad esaurimento dei fondi, sarà possibile accedere alla piattaforma <https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/> su cui presentare l'istanza per l'erogazione del bonus patenti per l'autotrasporto volto a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di giovani fino a 35 anni di età, cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

[Incentivi 2022-2026](#) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il rinnovo del parco veicolare attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

IN EVIDENZA:

- [Decreto 12 dicembre 2025, n. 325](#) registrato alla Corte dei Conti il 24 dicembre 2025 con il protocollo n. 4096 (Calendario 2026 dei divieti di circolazione stradale per i mezzi con massa superiore a 7,5 t.);

- [Circolare prot. n. 1436 del 16 maggio 2025](#) (Veicoli per il trasporto stradale di merci e persone. Locazione senza conducente);

- [Decreto Interministeriale 16 ottobre 2024, n. 226](#) (Disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarozzetta);

- [Decreto 17 settembre 2024, n. 133](#) (Regolamento di modifica al Decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del D.lgs. 171/2005, recante il codice della nautica da diporto);

- [Decreto 2 luglio 2024, n. 203](#) (Modalità di attivazione del registro informatico pubblico nazionale RENT, specifiche tecniche e relative modalità di accesso e registrazione da parte dei titolari di licenza per il servizio



taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore e dei titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante a motore) - Ved. anche [Circolare esplicativa prot. 24135 del 06 settembre 2024](#);

#### **Ministero della Giustizia**

- [Decreto 24 luglio 2025, n. 128 - in GU n. 214 del 15.09.2025](#) (Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti) in attuazione dell'art. 8 del [D.L. 92/2024](#);

#### **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

Pagina dedicata all'[Housing Universitario](#) e all'Avviso riferito alla Riforma 1.7, Missione 4, Componente 1 del PNRR, rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, ed è finalizzato alla creazione di 60.000 posti letto entro 2026.

#### **Ministero della Salute**

[Portale](#) Peste Suina Africana

- [Ordinanza 30 ottobre 2025](#) (Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana);

#### **INVITALIA**

- "[Cultura Cresce](#)" (l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali, anche non profit, nelle filiere culturali e creative in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

- "[ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero](#)" (incentivo per la creazione e lo sviluppo di imprese a prevalente partecipazione giovanile o femminile);

### **DECRETI/DRETTIVE DEL P.C.M. E DELIBERE DEL C.d.M.**

- [Decreto 2 ottobre 2025 - in GU n. 240 del 15.10.2025](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028);

### **COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA**

[FONDO](#) di solidarietà nazionale

[FONDO](#) di rotazione richieste estorsive e dell'usura

[Associazioni](#) e [Fondazioni](#) antiracket e antiusura

[Accordo quadro](#) ABI per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura

### **DECRETI DIRETTORIALI/DIRIGENZIALI, DELIBERE, CIRCOLARI, NOTE, AVVISI e ISTRUZIONI**

#### **Consiglio dei Ministri**

Le [riunioni](#) del Consiglio dei Ministri.

- [Accordo 17 aprile 2025 - in GU n. 119 del 24.05.2025](#) (tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al D.lgs. 81/2008);

#### **Ministero dell'Interno**

[FAQ](#) Integrazione migranti

- [Circolare 16 ottobre 2025](#) (Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028) e successiva [Circolare interministeriale di rettifica n. 8524 del 30 ottobre 2025](#);

#### **Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali**

- [Decreto Direttoriale 23 dicembre 2025, n. 391](#) (Ammessi ed esclusi al 5Xmille anno 2025 - [Allegato A](#) Elenco ammessi; [Allegato B](#) Elenco esclusi);



- [Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025](#) (Rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile);
- [Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025](#) (D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina DURC);
- [Circolare n. 15 del 27 agosto 2025](#) (Chiarimenti in merito alla disciplina del lavoro intermittente conseguente all'abrogazione del R.D. 2657/1923);
- [Decreto Direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025](#) (Costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva” a valere dal mese di giugno 2024; gennaio e settembre 2025; gennaio e settembre 2026; gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027);
- [Circolare 27 marzo 2025, n. 6](#) (Principali interventi attuati con il cosiddetto “Collegato lavoro” - Legge 203/2024 e prime indicazioni operative in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cd. dimissioni per fatti concludenti);
- [Decreto Direttoriale n.115 del 17 marzo 2025](#) (Adozione delle Linee guida per a programmazione e progettazione delle attività di formazione propedeutica all'ottenimento della certificazione della parità di genere);
- [Decreto Direttoriale n. 5 del 29 gennaio 2025](#) (costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative);
- [Decreto Direttoriale n. 50 dell'8 agosto 2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati dagli istituti di vigilanza privata e di servizi di sicurezza);
- [Decreto Direttoriale n. 30 del 14.06.2024](#) (Aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i lavoratori occupati nelle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza dai mesi di: febbraio e ottobre 2024; gennaio, settembre e ottobre 2025; gennaio 2026) - VED. anche la [prima Nota ANCI](#) sul rinnovo CCNL cooperative sociali, alla luce delle disposizioni del nuovo codice appalti;

#### **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**

- [Decreto Direttoriale 22 dicembre 2025](#) (Requisiti, termini e modalità di presentazione delle domande di proroga del termine per la gestione del contributo concesso ai Confidi ai sensi del DM 3 gennaio 2017);
- [Circolare 19 dicembre 2025](#) (Disciplina dei salumi: disposizioni applicative in materia di impiego d'acqua nelle produzioni di Prosciutto cotto);
- [Decreto Direttoriale 9 dicembre 2025](#) (Bando 2025 contributi marchi collettivi e di certificazione registrati per spese di promozione all'estero a far data dal 2 ottobre 2025) - Scadenza: [30 gennaio 2026](#);
- [Decreto Direttoriale 17 novembre 2025](#) (Attività di vigilanza straordinaria anno 2025. Avvio campagna ispettiva nei confronti di Società cooperative di lavoro agricolo e Società cooperative agricole di conferimento);
- [Decreto Direttoriale 6 novembre 2025](#) (Avvio campagna ispettiva alle Società cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore della logistica);
- [Decreto Direttoriale 30 luglio 2025 - in GU n. 185 del 11.08.2025](#) (Cooperative di piccola e media dimensione - Nuova Marcora);
- [Decreto Direttoriale 10 luglio 2025](#) (Registro delle imprese. Sezione speciale per le imprese culturali e creative);

#### **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**

[Giacenze](#) Cereali, semi oleosi, farine ed olii di semi oleosi (q.tà mensili 2023 - 2024 - 2025).

Rapporto monitoraggio etichettatura facoltativa carni bovine - [anno 2024](#)

[FAQ](#) - [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2429](#) che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati.

IN EVIDENZA:



- [Circolare n. 9/2025](#) (Fondo Mutualistico Nazionale Agricat: presentazione delle denunce di sinistro degli eventi catastrofali per l'anno 2026);
- [Decreto Direttoriale n. 0695016 del 29 dicembre 2025](#) (Adozione del Piano di gestione nazionale per le attività di pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante);
- [Decreto Direttoriale 27 novembre 2025](#) (Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, annualità 2026);
- [Decreto Direttoriale n. 642778 del 28 novembre 2025](#) (Settore vitivinicolo - Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2026);
- [Decreto Direttoriale n. 594741 del 5 novembre 2025](#) (Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al Decreto Ministeriale n. 274862 del 19 giugno 2024);
- [Decreto Direttoriale n. 514517 del 2 ottobre 2025](#) (Adozione dell'avviso pubblico recante i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze e l'ottenimento delle compensazioni a valere sulle risorse previste dall'Obiettivo specifico 2.1 - AZIONE 7 - INTERVENTO CODICE 221707 - "Sostegno alle imprese di acquacoltura") - Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 21 gennaio 2026.
- [Circolare n. 549398 del 15 ottobre 2025](#) (Arresto temporaneo obbligatorio anno 2025 - Reg. (UE) 2021/1139 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE) - l'allegato modello dovrà essere depositato, a cura dell'armatore, presso l'Ufficio marittimo nel quale si effettua il fermo prima della fine del periodo di arresto obbligatorio o delle misure tecniche successive se previste o comunque entro e non oltre 31 dicembre 2025;
- [Decreto Direttoriale n. 514517 del 2 ottobre 2025](#) (Avviso pubblico recante i criteri, le modalità e le procedure per la presentazione delle istanze e l'ottenimento delle compensazioni a valere sulle risorse previste dall'Obiettivo specifico 2.1 - AZIONE 7 - INTERVENTO CODICE 221707 - "Sostegno alle imprese di acquacoltura");

#### **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

[RENTRI](#) - Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

- [Decreto Direttoriale n. 424 del 30 ottobre 2025](#) (Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER); possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualunque dimensione, incluse le reti di imprese dotate di soggettività giuridica, che intendono realizzare progetti di investimento che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici e/o termo-fotovoltaici per autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio elettrochimico dell'energia elettrica. Le domande di agevolazione devono essere presentate, utilizzando la piattaforma informatica disponibile al link che sarà pubblicato nella pagina dedicata alla misura nel sito web del GSE (Scadenza: fino alle ore 10:00 del 3 marzo 2026);
- [Circolare prot. n. 39940 del 3 marzo 2025](#) (Istruzioni operative per la gestione dei rifiuti da sfalci e potature);

#### **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

##### **Bonus e finanziamenti**

##### **DECRETI** e CIRCOLARI

IN EVIDENZA:

- [Decreto Direttoriale n. 581 del 17 dicembre 2025](#) (Istruzioni operative sulle procedure da osservare per l'immatricolazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto da Paesi UE e relative misure di semplificazione);
- [Decreto Direttoriale 4 dicembre 2025 n. 470](#) (Disciplina delle modalità di attuazione degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'annualità 2025);

#### **INPS**

##### **Circolari, Messaggi e Normativa** - **Notizie**

La [Rete](#) del lavoro agricolo di qualità.



[Osservatorio](#) sul mondo agricolo.

[ISCRO](#) (Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa).

[PIATTAFORMA](#) SIIISL - Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa, accessibile anche ai datori di lavoro che, direttamente o attraverso i soggetti da loro delegati, hanno l'opportunità di pubblicare nel sistema le proprie ricerche di personale e navigare tra i curricula caricati per i quali l'utente ha autorizzato la visualizzazione e l'esportazione. I curricula possono essere filtrati per area geografica, titoli di studio, esperienze e competenze, mentre è a discrezione dell'azienda l'abilitazione o meno dell'ordinamento per indice di affinità.

IN EVIDENZA:

- [Circolare 22 dicembre 2025, n. 154](#) (Risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti - Art. 19, [Legge 203/2024](#));

- [Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025](#) (Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la "Certificazione della parità di genere" entro il 31 dicembre 2025) - Le richieste di riconoscimento dell'agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026;

- [Circolare 16 dicembre -2025, n. 150](#) (Condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale - Art. 29, comma 1, D.L. 19/2024);

- [Circolare 28 novembre 2025, n. 148](#) e [Circolare 27 novembre 2025, n. 147](#) (Incentivo all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica ex art. 21, [D.L. 60/2024](#));

- [Circolare 21 novembre 2025, n. 145](#) (Conferma della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2025);

- [Messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025](#) (Aggiornamento dichiarazione "de minimis" per la richiesta di incentivi subordinati a tale regime. Modifiche in materia di massimale concedibile e triennio di riferimento);

- [Messaggio n. 3922 del 23-dicembre 2025](#) e [Messaggio n. 2954 del 6 ottobre 2025](#) (Riduzione contributiva per i soggetti iscritti per la prima volta nell'anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'art. 1, comma 186, della Legge 207/2024. Integrazione al [Messaggio n. 2449/2025](#));

- [Circolare 22 settembre 2025, n. 127](#) (Misure previdenziali di cui al D.lgs. 36/2021, n. 36. Trattamento pensionistico a carico del Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi) e [Messaggio di precisazione n. 3185 del 24 ottobre 2025](#);

- [Circolare 5 settembre 2025, n. 123](#) (Interpretazione autentica dell'ambito applicativo dell'art. 1, comma 355, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Ultrattività delle domande presentate dal 1° gennaio 2026 per accedere ai benefici);

- [Messaggio n. 2425 del 1° agosto 2025](#) (Gestione delle domande di disoccupazione risultate indebite a seguito della riclassificazione dell'impresa, e/o dei rapporti di lavoro, dal settore agricolo ad altro settore e viceversa);

- [Circolare 31 marzo 2025, n. 71](#) (Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025. Aggiornamento della "Procedura Iscrizione e Variazione azienda" e del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all'articolo 49 della legge 88/1989") e [Messaggio n. 3206 del 27 ottobre 2025](#) (Pubblicazione del Manuale di classificazione e rilascio della funzionalità di consultazione delle regole di compatibilità);

- [Circolare 9 ottobre 2024, n. 91](#) (Contribuzione in agricoltura. Sospensione d'ufficio dell'attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato). Rispetto alla classifica e alla iscrizione ad opera dell'INPS dei datori di lavoro nella Gestione contributiva agricola (GCA), la Circolare ricomprende - nelle premesse - anche quei datori di lavoro che, pur non essendo imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 c.c., "lo diventano per assimilazione ai sensi di una espressa previsione di legge che li equipara, sotto il profilo civilistico (ma con immediate ripercussioni sul piano previdenziale), a quelli di cui al medesimo articolo 2135" e, tra questi, le cooperative agricole di conferimento di cui all'art. 1, comma 2, del [D.lgs.228/2001](#) composte [*"integralmente"*, secondo l'interpretazione restrittiva fornita con la [Circolare INPS n. 94/2019](#)] da imprenditori agricoli (e Coltivatori Diretti) ed i loro Consorzi quando utilizzano, per lo





svolgimento delle attività di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

In aggiunta a queste imprese, la Circolare in commento ne considera altre che - sebbene non agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. o di norme civilistiche speciali, e quindi classificabili in altri settori ai fini previdenziali - sono comunque tenute a iscrivere i lavoratori con la qualifica di operaio alla GCA in forza di particolari norme ([Legge 240/1984](#) e [Legge 92/1979](#)) e per quanto di interesse:

a) imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, quando per l'esercizio di tali attività NON ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata;

b) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;

c) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;

d) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale (configurandosi la fattispecie del contoterzismo o dell'attività agromeccanica così come definita dall'articolo 5 del [D.lgs. 99/2004](#)), di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività;

#### INAIL

[Circolari](#)

Bando ISI [2025](#)

Bando ISI [2024](#) - Caricamento della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi CD dal [15 novembre 2025 al 16 gennaio 2026, ore 18:00](#).

#### Ispettorato Nazionale del Lavoro - INL

ORIENTAMENTI ISPETTIVI ([Circolari](#) - [Note e Pareri](#)) e [INTERPELLI](#)

[Manuale Operativo](#) per la gestione della piattaforma Patente a Crediti

Le retribuzioni di 154 contratti collettivi, divise per livello, [in vigore al 1° gennaio 2025](#)

Rapporto attività di vigilanza [anno 2024](#)

[Linee guida](#) per la vendemmia turistica

#### IN EVIDENZA:

- [Circolare 23 settembre 2024, n. 4](#) (Patente a crediti. Prime indicazioni su "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti") - [Allegato](#);

- [Nota prot. n. 288 del 15 luglio 2025](#) (Riconoscimento crediti aggiuntivi);

- [Decreto Direttoriale 25 giugno 2025, n. 43](#) (Definizione delle nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti);

- [Nota prot. n. 964 del 4 giugno 2025](#) (Indicazioni operative in merito all'applicabilità della sanzione prevista dall'articolo 27, comma 11, del D.lgs. 81/2008, nel caso in cui, durante un'ispezione, si disconosca la natura autonoma del rapporto di lavoro tra una ditta artigiana e un'impresa affidataria, accertando invece una vera e propria subordinazione);

- [Nota prot. 656 del 23 gennaio 2025](#) (Legge n. 203/2024 - Tesserini di riconoscimento);

#### Agenzia delle Entrate

[Circolari](#) - [Risoluzioni](#) - [Provvedimenti](#) del Direttore.

Le [risposte](#) agli Interpelli.

La [consulenza](#) giuridica.

Area tematica [5 X mille](#).

Definizione agevolata liti pendenti, attivo il [servizio web](#) per l'invio delle domande.

[Guida](#) alle agevolazioni della dichiarazione 2025.

IN EVIDENZA:

- [Circolare 22 dicembre 2025, n. 15](#) (Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, autonomo e d'impresa);

- [Circolare 18 dicembre 2025, n. 14](#) (Regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica - Art. 1, commi da 57 a 63, [Legge 207/2024](#));

- [Risoluzione n. 56 del 13 ottobre 2025](#) (Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Determinazione della sanzione - Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);

- [Risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025](#) (Inversione contabile settore logistica - Versamento, tramite modello F24, dell'IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 59, della Legge 207/2024, n. 207 - Istituzione codice identificativo "66");

- [Risposta n. 14 del 30 settembre 2025](#) (Risposte a quesiti in tema di: redditi dei "lavoratori sportivi"; disciplina dei "premi" nell'ambito del dilettantismo; Irap degli enti sportivi del dilettantismo - D.lgs. 36/2021);

- [Circolare n. 12 del 8 agosto 2025](#) (Riforma Irpef - Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali - Artt. 1 e 2, D.lgs. 192/2024);

- [Provvedimento Direttoriale 28 luglio 2025](#) (Approvazione del modello di comunicazione dell'opzione IVA per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica di cui all'art. 1, comma 60, [Legge 207/2024](#));

- [Risposta n. 192 del 22 luglio 2025](#) (Concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e Ciclomotori) e [Circolare 3 luglio 2025, n. 10](#) (Chiarimenti);

- [Risposta n. 7 del 15 luglio 2025](#) (Imposta sostitutiva nella misura del 5% sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande);

- [Risposta n. 136 del 19 maggio 2025](#) (Codatorialità - Contratto di rete - Trattamento IVA);

- [Risoluzione n. 24 dell'8 aprile 2025](#) (Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025);

- [Risposta consulenza giuridica n. 1/2024](#) (Società cooperative rilevanza ai fini IRAP dei ristorni);

- [Risposta n. 89/E dell'11 aprile 2024](#) (Regime fiscale applicabile, ai fini Irpef, per i beni aziendali offerti in omaggio ai propri dipendenti);

- [Risposta n. 70 del 13 marzo 2024](#) (Cooperativa Edilizia, a proprietà divisa e/o a proprietà indivisa. Assegnazione alloggi ai soci - Trattamento IVA);

#### **Agenzia Entrate-Riscossione**

La "[Rottamazione-quinquies](#)" (i contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026).

Rateizzazione, cosa cambia [dal 1° gennaio 2025](#)

- "[Definizione agevolata](#)" - [FAQ](#)



#### ISMEA

Rapporto "Cooperative agroalimentari di piccola e media dimensione. Prospettive e opportunità in contesti mutevoli".

Accesso al [CREDITO](#)

IN EVIDENZA:

- "Più Impresa - Imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura":

- periodo di prevalida: fino al 27 febbraio 2026, ore 12:00;
- periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.

#### Albo Nazionale degli Autotrasportatori

- [Delibera 8 ottobre 2025](#) (Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2026);
- [Verifica dei requisiti](#) posseduti dalle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori;

#### UNIONCAMERE

Nuova classificazione [ATECO 2025](#) - Dal 1° aprile 2025, Imprese e liberi professionisti potranno verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica, e dovranno adottarla per tutti gli adempimenti di natura statistica, amministrativa e fiscale.

- [Manuale operativo](#) per il deposito dei Bilanci al Registro delle Imprese. Campagna Bilanci 2025.

LA CRISI D'IMPRESA E LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA - La [piattaforma nazionale](#) a supporto delle imprese in difficoltà.

TITOLARE EFFETTIVO - [Manuale](#) operativo e [FAQ](#) del MEF

**NB:** La comunicazione della titolarità effettiva non può essere inviata contestualmente ad altre istanze o denunce da presentare al Registro delle imprese (unica eccezione è rappresentata dalla comunicazione periodica annuale di "conferma" - da inviarsi ENTRO 12 MESI DALLA PRECEDENTE - che le imprese dotate di personalità giuridica possono inviare al Registro delle imprese contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio).

**Tutte le volte in cui si verifichi una variazione della titolarità effettiva dovuta a qualsiasi causa** (ad es. la nomina di un nuovo legale rappresentante di persona giuridica privata) **deve essere inviato un nuovo modello digitale TE al Registro delle imprese competente entro 30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento.**

#### GSE

LE SOLUZIONI PER LE [IMPRESE](#)

[Sezione Web](#) dedicata ai GRUPPI DI AUTOCONSUMATORI E COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

#### ANAC

- [Comunicato del Presidente 5 novembre 2025](#) (Facilitazioni e semplificazioni per viaggi d'istruzione e stage linguistici - Chiarimenti per le istituzioni scolastiche prive di qualificazione come stazioni appaltanti);

- [Vademecum informativo](#) per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro.

- Aggiornamento dei prezzi di riferimento in ambito sanitario [dei servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione](#);

- [Parere di funzione consultiva n. 4/2024](#) (Bandi di gara e Termini pagamento);

- [Parere n. 11 del 28 febbraio 2024](#) (Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell'ordine cronologico dei primi cinque arrivati);

- [Whistleblowing](#) (Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - [Delibera n. 478 del 26 novembre 2025](#) e Linee Guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione - [Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 modificata con Delibera n. 479 del 26 novembre 2025](#));



- [Bando tipo](#) per Servizi e Forniture ordinarie;

[Bando tipo n. 1/2023](#) (Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo);

#### **ICE Agenzia**

I [SETTORI](#) di intervento e gli [EVENTI](#) organizzati dall'Agenzia.

Il [portale](#) dedicato alle imprese italiane per orientarsi nel mondo dell'export.

#### **Agenzia Dogane Monopoli**

[Circolari](#) e [Risoluzioni](#)

Domande frequenti - [FAQ](#)

#### **Garante Privacy**

La [Guida](#) aggiornata sull'utilizzo dei social media.

Con "Olivia", il [Tool virtuale gratuito](#), sono disponibili - previa registrazione - 15 corsi gratuiti sul GDPR e test di controllo per la verifica della conformità dei trattamenti alla disciplina sulla privacy.

La "[Guida](#) all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali"

Trattamento dei dati - [Principi fondamentali](#)

IN EVIDENZA

- [Provvedimento del 23 giugno 2025, n. 363](#) (No alla divulgazione dei motivi dell'assenza dei dipendenti);
- [Provvedimento del 16 gennaio 2025](#) (Limiti al controllo a distanza dei dipendenti);

### **ACCORDI/PROTOCOLLI, LINEE GUIDA/MANUALI, RAPPORTI/PUBBLICAZIONI**

#### **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità telematica per le aziende con più di 50 dipendenti ([DM 29 Marzo 2022](#)). Sul sito <https://servizi.lavoro.gov.it> è reso disponibile un apposito applicativo informatico. Il termine di invio del Rapporto è fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio (2026, 2028, ecc.) - Disponibile il [nuovo modello telematico](#).

[MANUALE](#) di programmazione e progettazione dei servizi per le nuove generazioni.

#### **INAIL**

- [Le malattie professionali](#) nel settore delle attività dei servizi alberghieri e della ristorazione (HO.RE.CA.)
- [Infortuni nell'industria del legno](#): modalità di accadimento, fattori causali e indicazioni di prevenzione
- [Il rischio elettrico](#) nel settore delle costruzioni e [Il rischio elettrico](#) nel settore agricolo
- [Modelli organizzativi e trasformazione digitale](#): esperienze aziendali per il miglioramento della salute e sicurezza
- [Reinserimento e integrazione lavorativa](#) delle persone con disabilità da lavoro

**VED. NUMERI PRECEDENTI PER LE ALTRE PUBBLICAZIONI.**



## UECOOP PER TE

### INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nuovo ciclo Webinar dedicato alle Cooperative associate "[CooperTalks: riflessioni che costruiscono comunità](#)" [[Prossimi incontri su prenotazione: 13, 15, 20, 22, 27 e 29 gennaio 2026](#)].

*I WEBINAR organizzati in collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del lavoro*

- "Vigilanza, soci lavoratori e responsabilità" - [1° webinar](#), [2° webinar](#), [3° webinar](#), [4° webinar](#), [5° webinar](#) e [6° webinar](#).

### EVENTI E PROGETTUALITA'

La prima Guida UE.COOP dedicata all'impresa cooperativa: "[Dire, fare, essere cooperatori. Ecco cosa c'è da sapere sull'impresa cooperativa](#)"

Pagina Web "[Progetto Pesca 2024](#)" - l'[articolo](#) sul periodico "Italia Economy".

[GUIDA](#) Camperisti (ed. 2024)

[Brochure](#) Studenti (ed. 2024)

Evento PNRR 28.02.2024 - Il [VIDEO](#)